

# COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

Via A. Proviero, 9 – CAP 87059 - Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS)

Ufficio del Sindaco

Ordinanza Prot. 71/3688 del 02-7-2020 Divieto per uso irriguo dell'acqua potabile.

## IL SINDACO

**Premesso** che durante il periodo estivo si assiste localmente ad una significativa riduzione delle riserve idriche nonché ad una conseguente diminuzione delle portate utilizzabili dalla rete;

**Considerato** che nel detto periodo la richiesta di acqua potabile aumenta sensibilmente, soprattutto durante le ore diurne e che viene, sempre con maggiore frequenza, lamentata la carenza della stessa nelle abitazioni;

**Rilevato** che tali carenze sono spesso dovute ad usi impropri e non indispensabili, quali innaffiamento di orti e giardini;

**Ritenuto** doveroso salvaguardare l'economia della risorsa idrica, in gran parte sottoposta a processi di potabilizzazione e distribuita dal civico acquedotto, che costituisce quindi un bene prezioso e limitato;

**Constatata** la necessità di assicurare la regolarità del servizio idrico garantendo innanzitutto l'approvvigionamento domestico ad uso alimentare, igienico-sanitario e produttivo;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno vietare gli usi impropri dell'acqua potabile per usi diversi da quelli domestici, al fine di assicurare un regolare approvvigionamento idrico a tutte le località e contrade del Comune di Casali del Manco;

**Dato atto** che sussistono gli elementi affinché, ai sensi dell'art.50 comma 5 del D.L.gs n. 267/2000- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali- in qualità di autorità sanitaria locale, siano adottati tutti i possibili provvedimenti di urgenza al fine di evitare ogni pregiudizio della salute pubblica;

**Visto** l'art. 98 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi e delle risorse idriche;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale e l'allegata carta dei servizi del Servizio Idrico Integrato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 30/03/2019:

**Visto** il D.Lgs D n. 267/2000;

## ORDINA

Con effetto immediato e fino al 15 ottobre 2020:

1. Il divieto di usare l'acqua potabile del pubblico acquedotto per innaffiare campi, orti, giardini, anche mediante impianti automatici, nonché per il lavaggio di automezzi, con esclusione degli operatori professionali appositamente autorizzati.
2. Il divieto di procedere al riempimento di vasche con l'acqua del pubblico acquedotto per gli usi e/o le finalità di cui al punto precedente.
3. Il divieto, in generale, di utilizzare l'acqua del pubblico acquedotto per scopi non strettamente domestici o produttivi;
4. Sono esclusi dalla presente ordinanza i giardini di uso pubblico, nonché i servizi pubblici di igiene urbana.

## AVVERTE

Che ogni infrazione alla presente ordinanza sarà punita con l'applicazione la pena pecuniaria prevista dall'art. 72 del Regolamento comunale e carta dei servizi citati nelle premesse.

## DISPONE

Di notificare la presente ordinanza tramite affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune, pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente e diffusa sul territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.

Il presente provvedimento sarà notificato, così come per legge, per il perfetto adempimento, all'Ufficio di Polizia Municipale, al Comando Carabinieri di Casali del Manco, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Spezzano della Sila.

Gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Responsabile del Procedimento : Geom. Pasquale Martire –Settore 6 – pec: [settore6casalidelmanco@asmepec.it](mailto:settore6casalidelmanco@asmepec.it) .

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990, n° 241 si avverte, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Regionale della Calabria – Catanzaro.

Casali del Manco, li 02-07-2020



Il Sindaco  
Stanislao Martire  
*Stanislao Martire*